

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1881

fatto pel terremoto di Casamicciola; come questa disposizione, la quale è stata buona allora, ed è stata applicata in que' casi, non debba essere applicata ora, trattandosi anche di una semplice facoltà al ministro di applicarla per la catastrofe dell'isola d'Ischia.

E perchè si è data una semplice facoltà e non altro? Appunto perchè si tratta di un disastro avvenuto pochi giorni sono. Non è possibile che il Governo possa già aver notizia esatta della estensione di questo disastro e possa conoscere i fatti nelle loro particolarità. Quindi il Governo, secondo il bisogno si presenterà, potrà usare di questa facoltà di applicare le disposizioni della legge del 1879.

Ripeto ancora, questo articolo, che è stato applicato pei danneggiati dai terremoti dell'Etna, mira a sospendere la esazione delle imposte fino a che non siano stati accertati i danni. A questo accertamento, e all'annullamento di articoli perchè l'ente tassabile sia stato distrutto, provvederà la legge; ma intanto noi provvediamo che il Governo possa sospendere l'esazione, fino a che questi procedimenti non si compiano. Io perciò non capisco, o signori, quale difficoltà vi sia nella accettazione di questa proposta.

Infatti gli articoli 4 e 5, che l'onorevole Cadenazzi accetta, sono nella legge del 1879 una conseguenza dell'articolo 3. Appunto perchè l'articolo 3 considerava che si richiede un tempo maggiore per gli accertamenti, l'articolo 4 ha aggiunto che vengono prorogati i termini per gli accertamenti stessi. E poi si è detto nell'ultimo articolo, nel 5°, che i reclami sieno fatti sopra carta libera, e non sopra carta da bollo.

Tutte queste disposizioni costituiscono una unità di concetto. Non dobbiamo tener sospesa la spada di Damocle sui contribuenti, che si trovano nella condizione in cui si trovarono i danneggiati dalle eruzioni dell'Etna. Io credo che non vi sia alcuna difficoltà ad accettare la proposta, tanto più che il ministro delle finanze è stato d'accordo colla Commissione nel ritenere che nessun inconveniente ne possa derivare.

Risponderò poi brevemente all'osservazione del mio onorevole amico che la disposizione porterà dell'imbarazzo nell'amministrazione. Ma forse tra gli imbarazzi che producono ai contribuenti gli eccidi, i disastri, le catastrofi che sono avvenute a Casamicciola, e i lievi fastidi che ne verranno nella amministrazione, noi dobbiamo occuparci di questi ultimi e non dei primi? Io credo che prima di tutto si debba pensare agli imbarazzi che derivano ai contribuenti dalle loro sventure. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Onorevole Cadenazzi, insiste nella sua proposta?

CADENAZZI. Io mi limito ad osservare che mi sarò male espresso, perchè non fui bene compreso dall'onorevole mio amico Indelli. Anzi limitare i benefizi che si vogliono ora accordare ai poveri danneggiati di Casamicciola, io amerei che fossero allargati, estendendo ad essi anche i maggiori vantaggi votati recentemente per quelli di Reggio Calabria e del Po.

Temo, ripeto, che il Governo, quando si tratterà di applicare l'articolo 2 del disegno di legge che ora stiamo discutendo, non saprà come trarsi d'impaccio. Io ritengo che sia impossibile applicare l'articolo 3 della legge 28 giugno 1879 al caso attuale, tanto più che quella legge l'abbiamo già modificata, accettando il progetto presentato dall'onorevole D'Arco.

Per quelli di Casamicciola, accettando l'articolo 2 tal quale ci viene presentato, voi sospenderete le imposte di quest'anno, ingiungendo però loro di pagarle nei due anni successivi, mentre pei danneggiati di Reggio Calabria e del Po abbiamo dilazionato di molto il pagamento. E con ciò a quelli di Casamicciola arrecherete, con tutte le buone intenzioni, minor vantaggio di quello accordato agli altri.

Rammento altresì che quando noi abbiamo discussa la legge proposta dall'onorevole D'Arco, e che ora dovremo votare, il relatore della Commissione, onorevole Vacchelli, ha creduto di dover togliere dalla primitiva compilazione del disegno di legge le disposizioni relative ai danneggiati dell'Etna, appunto perchè ebbe ad accorgersi che la nuova legge era inutile. A favore di essi si era già sgravato l'imposta, ed era perciò impossibile parlare di proroga della sospensione del pagamento. Per cui concludo: riferiamoci pure, nella nuova legge che stiamo discutendo, agli articoli 4 e 5 della legge 28 giugno 1879, accettiamo le dichiarazioni del Governo, che qualora occorran altri provvedimenti egli presenterà apposito disegno di legge, ma il riferimento all'articolo 3 della legge 28 giugno 1879, mi scusi l'egregio relatore, non mi persuade punto, perchè sono convinto che assai difficilmente si potrà applicare dal Governo. Egli è per ciò che io propongo, come emendamento, di togliere dal secondo articolo di questo disegno di legge il richiamo all'articolo 3 della legge 28 giugno 1879.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io pregherei l'onorevole Cadenazzi di non insistere nella sua proposta.

L'amministrazione farà tutto il suo meglio affinché nell'applicazione dell'articolo, come è proposto